

Del. n. 420/2015/PRSP



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere, relatore
Nicola BONTEMPO	consigliere
Emilia TRISCIUOGGIO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere

nell'adunanza del 14 ottobre 2015;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 31 dicembre 2014, n. 266, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2015;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2013, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 15 aprile 2014, n. 11;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2013 del **Comune di VILLA COLLEMANDINA (LU)**, con deliberazione del 30 luglio 2015 n. 374 (depositata in data 6 agosto 2015);

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 6 agosto 2015;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 36 del 2 ottobre 2015 in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, inoltrata alla Sezione il 6 ottobre 2015;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che, in sede di contraddittorio svoltosi in adunanza pubblica il 14 ottobre 2015, i rappresentanti dell'ente (Sindaco e Assessore alle finanze) hanno confermato quanto già espresso con le note acquisite agli atti;

UDITO il relatore, cons. Paolo Peluffo;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E' stato rilevato il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2013, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012 n. 135.

In sede di contraddittorio l'ente ha dichiarato di aver provveduto ad effettuare l'accantonamento del fondo svalutazione crediti nel bilancio dell'esercizio 2013 ma di non aver provveduto a mantenere tale vincolo nel risultato di amministrazione.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno è considerato grave in quanto, oltre a costituire una violazione di legge, pregiudica il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel lungo periodo. A fronte, infatti, di residui attivi vetusti e, quindi, incerti nell'effettiva realizzazione, la mancata adozione di adeguate cautele espone l'ente ad una situazione di precarietà, che potrebbe degenerare in squilibrio finanziario al momento in cui emergesse l'irrealizzabilità della riscossione.

La Sezione ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di misure idonee a ripristinare, nei termini suddetti, una corretta gestione finanziaria.

C.I. - CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

E' stato accertato il superamento del limite previsto dall'art. 204 TUEL (incidenza percentuale pari a 8,62).

In sede di contraddittorio l'ente, oltre ad evidenziare la correttezza del proprio operato in considerazione del fatto che non ha contratto nuovi mutui nell'esercizio in esame, ha comunque segnalato un miglioramento del fenomeno nell'esercizio 2014.

Come specificato nel paragrafo II.2 del documento allegato alla deliberazione n. 171/2014, tale fenomeno, anche in assenza di nuovo mutuo, costituisce una grave irregolarità in relazione ai principi di sana gestione finanziaria e alla luce delle attuali disposizioni normative, volte a ricondurre la dinamica di crescita del debito agli obiettivi di finanza pubblica.

La Sezione richiede pertanto l'adozione delle misure necessarie a garantire il rientro delle percentuali di indebitamento entro i limiti fissati dal TUEL.

La Sezione aveva rilevato le medesime gravi irregolarità sulla capacità di indebitamento con specifica pronuncia di accertamento (deliberazione del 22 luglio 2014 n. 126), emessa in sede di esame del rendiconto 2012.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione del 29 ottobre 2014 n. 202, ha valutato l'inottemperanza dell'ente all'obbligo di adottare e trasmettere i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio."

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che, in relazione al risultato di amministrazione, l'ente ha adottato la delibera consiliare n. 36 del 2 ottobre 2015 con la quale ha attestato che:

1. così come accaduto per l'esercizio 2013, nel bilancio 2014 è stato previsto il fondo svalutazione crediti, nel limite di cui al d.l. 95/2012, e in sede di rendiconto tale accantonamento è stato fatto confluire nell'avanzo di amministrazione (parte non vincolata);
2. nell'esercizio 2015, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, è stata accantonata la somma di 19.461,50 euro nell'avanzo di amministrazione per fondo crediti di dubbia e difficile esazione e sempre nel bilancio 2015 è previsto il fondo di 18.275,83 per fondo crediti di dubbia esigibilità;

- che, in relazione alla capacità di indebitamento, con la citata delibera consiliare n. 36 del 2 ottobre 2015, l'ente, oltre a confermare la correttezza del proprio operato in relazione al momento in cui è avvenuta la contrazione di nuovi mutui, ha attestato che "l'incidenza percentuale a consuntivo 2014 è ridotta al 7,39 per cento" e risulta quindi ricondotta entro i limiti previsti dall'art. 204 del TUEL;

RITENUTO

- che le irregolarità segnalate e riferite al risultato di amministrazione e alla capacità di indebitamento non possono ritenersi completamente rimosse nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che con l'approvazione del rendiconto 2014 e del bilancio di previsione del 2015, ha adottato misure che depongono per l'accantonamento di risorse nell'avanzo di amministrazione a presidio dei crediti di dubbia esigibilità e la riconduzione della percentuale di indebitamento entro i limiti di legge;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché siano superate le problematiche rilevate sul risultato di amministrazione e sulla capacità di indebitamento.

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente in relazione al risultato di amministrazione e al capacità di indebitamento, la Sezione, pur ritenendo non rimosse le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2013, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati alla corretta definizione dei vincoli nell'avanzo di amministrazione a presidio dei crediti di dubbia e difficile esazione e a ricondurre l'indebitamento entro i limiti di legge.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 14 ottobre 2015.

Il relatore
Paolo Polini

Il presidente
Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il **16 OTT. 2015**

Il funzionario preposto al servizio di supporto

Claudio Felli
c.felli